



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott. ssa	Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 627/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto la dichiarazione di fallimento di SMARTJOB SOCIETA' COOPERATIVA (cod. fisc. 11068810966);

visto il ricorso in data 8.6.2022, con il quale **O M I S S I S**

ha chiesto che venga dichiarato il fallimento di SMARTJOB SOCIETA' COOPERATIVA ;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

O M I S S I S



O M I S S I S

PQM

visti gli artt. 1, 5, 6 e ss L.F.;

DICHIARA

il fallimento di SMARTJOB SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in ,
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 19 MILANO, quale procedura principale di
insolvenza *ex art.* 3 comma 1 Reg. UE 848/2015

NOMINA

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

- 1) curatore dott./avv. Pierluigi Benigno, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 28 L.F.;
- 2) ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 3) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8/03/2023 ad ore 10:00 mediante collegamento telematico nella [sala virtuale](#) del giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;



- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 5) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 7) invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;
- 8) ordina ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 9) dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, 10/11/2022

Il Giudice estensore
Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi

